

N. 37538 di protocollo d'uff.

N. 323/AUA di registro del 07/09/2015.



**PROVINCIA DI COMO**  
ECOLOGIA E AMBIENTE

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale dell'Azienda COMOCALOR S.P.A.  
per l'insediamento sito in Comune di COMO - via Scalabrini s.n.c..**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
ECOLOGIA E AMBIENTE  
dott. Franco Binaghi**

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.



## IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

PREMESSO che il presente provvedimento costituisce atto endoprocedimentale nell'ambito del procedimento unico di competenza dello Sportello Unico Attività produttive di Como (di seguito "SUAP");

ATTESO che la Provincia, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, risulta Autorità competente per l'adozione dell'Autorizzazione unica ambientale (AUA);

RICHIAMATE le disposizioni normative in materia di tutela dell'ambiente e in particolare:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152: "Norme in materia ambientale" e le successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. 152/06);
- la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n. 24: "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";
- la Legge regionale 12 dicembre 2003 n° 26: "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e le successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento regionale n° 3 del 24 marzo 2006, recante: "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n° 26" (di seguito: "RR 3/06");
- il Regolamento regionale n° 4 del 24 marzo 2006, recante: "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell' articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26" (di seguito: "RR 4/06");
- la Deliberazione di Giunta regionale 5 aprile 2006 n° 8/2318, recante: "Norme tecniche regionali in materia di trattamento degli scarichi di acque reflue in attuazione dell'art. 3, comma 1 del regolamento reg. 2006, n. 3" (di seguito: "DGR 2318/06");
- la DGR n. 8/11045 del 20.01.2010 " Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte dell'Ufficio d'Ambito (art. 44, comma 1, lett. c) della l.r. 26/2003 e successive modificazioni";
- la DGR n. 8/2772 del 21.06.2006 "Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento della acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, c. 2, r.r. n. 4/2006 ";
- la Circolare Regionale 25 gennaio 2007, n. 5 in materia di modifiche impiantistiche *ex art.* 269 del D.Lgs. 152/06;
- le Deliberazioni di Giunta Provinciale n. 138 del 18.06.2009 e n. 122 del 30.06.2011 che definiscono il calendario per la presentazione delle domande di rinnovo delle autorizzazioni in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 281 del D.Lgs. 152/06;
- le Deliberazioni di Giunta della Provincia di Como n° 384 del 29 dicembre 2008 e n°181 del 23 luglio 2009, come modificata dalla DGP n° 322 del 16 dicembre 2010;
- la nota del Servizio Acque della Provincia di Como n. 14839 del 9 aprile 2014;
- la Legge 447/1995, la L.R. 13/2001 e la D.G.R. n. 7/8313/02, nonché il D.P.C.M. 14/11/1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, in materia d'impatto acustico;

RICHIAMATE inoltre:

- la Circolare di Regione Lombardia n. 19 in data 05/08/2013 "Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA)";
- la Circolare di questa Provincia n. 43717 del 23/10/2013 "Autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013. Circolare esplicativa";
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, n. 49801/GAB in data 07/11/2013 "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59";
- la D.G.R. n.10/1840 del 16/05/2014 "Indirizzi regionali in merito all'applicazione del regolamento inerente l'autorizzazione unica ambientale (AUA)";



- la Circolare di questa Provincia n. 41448 del 10/10/2014 “Autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013. Circolare esplicativa”;
- la Circolare di questa Provincia n. 17557 del 23/04/2015 “Procedimenti per Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013. Indicazioni procedurali specifiche”;

VISTA la comunicazione n. 1628 del 15/01/2014 da parte del SUAP, di avvio del procedimento, nonché la nota del medesimo SUAP, n. 1629 di pari data, di trasmissione dell'istanza presentata in data 17/12/2013 dal Sig. Gatti Mauro (di seguito “Gestore”), nato a Como (CO) il 11/01/1965 e residente a Como (CO), via G. della Porta n. 22 (C.F. GTTMRA65A11C933T), in qualità di Legale Rappresentante dell'Azienda Comocalor S.p.A. (P.IVA 02397150133), con sede legale in Comune di Como (CO), via Stazzi n. 2, con la quale si richiede il rilascio dell'AUA per l'esercizio dell'insediamento sito in Comune di COMO (CO), via Scalabrini s.n.c.;

ESAMINATA la documentazione allegata alla predetta domanda;

RICHIAMATA la nota n. 26748 del 02/07/2014 di questo Settore, di avvio dell'endoprocedimento di competenza;

PRESO ATTO delle integrazioni prodotte dall'Azienda e pervenute in data 14/10/2014 con nota SUAP n. 49538;

PRESO ATTO di tutte le dichiarazioni e certificazioni sottoscritte dal Gestore all'interno della medesima istanza e nella documentazione integrativa richiamata al precedente paragrafo e in particolare quelle riguardanti:

- la rinuncia alla costruzione del cogeneratore, per il quale era stata ottenuta autorizzazione provinciale n. 1/51933 in data 09/11/2006 e quindi il fatto che la potenza termica nominale complessiva degli impianti è pari a 41,8 MW;
- il non assoggettamento alle norme di cui al Regolamento regionale n. 4 del 24 marzo 2006 in materia di gestione delle acque di prima pioggia, in virtù della non inclusione dell'attività in alcuna delle categorie di cui all'art. 3 c. 1 del Regolamento medesimo;
- il fatto che, allo stato attuale, non vengono più separate le acque di prima pioggia, in quanto dal 2005 non viene più utilizzato BTZ come combustibile in centrale;
- il possesso della piena potestà d'intervento gestionale ed economico su tutte le strutture oggetto dell'autorizzazione unica ambientale e sulla relativa conduzione, in virtù di deleghe o procure interne alla struttura aziendale;
- il titolo di godimento sull'insediamento, in virtù di Convenzione sottoscritta con il Comune di Como con atto n. n. 334 del 14/10/1986;
- il fatto che tale Convenzione legittima comunque il Gestore stesso a effettuare ogni potenziale intervento di modifica strutturale o ampliamento degli impianti, che si dovesse rendere necessario per il rispetto delle normative ambientali vigenti;

CONSIDERATO che la potenza termica nominale dell'impianto nel suo complesso risulta inferiore alla soglia oltre la quale si rende obbligatoria l'acquisizione di autorizzazione integrata ambientale ex D.Lgs. 152/2006 e che per tale ragione è procedibile la domanda di AUA;

PRESO ATTO che ARPA ha espresso parere tipo rispetto agli scarichi di acque reflue, in base alla tipologia di attività e preso atto altresì delle prescrizioni ivi contenute;

CONSIDERATO il contenuto degli atti endoprocedimentali e dei pareri espressi:

1. dall'ASL di Como con nota n. 53272 del 01/10/2014 in ordine alla classificazione dell'Azienda ai sensi del D.M. 05/09/1994 come insalubre di prima classe (Parte I - C n. 7 – Centrali termoelettriche);
2. dal Comune di Como – Settore Pianificazione Urbanistica con nota n. 35820 del 28/07/2014 in ordine ai seguenti aspetti:
  - dichiarazione della destinazione urbanistica dell'area d'interesse dell'insediamento: Tessuto urbano consolidato prevalentemente residenziale – da valorizzare (Piano delle Regole); Categoria VI Impianti e attrezzature tecnologiche (Piano dei Servizi – Tav. 1.2); spazi per attrezzature pubbliche e d'interesse pubblico e generale, esistenti e/o confermati (Piano dei Servizi Tav. 6.3);



- esclusione della presenza, nell'area d'interesse dell'insediamento, di vincoli ambientali o paesaggistici (ai sensi del D.Lgs. 42/2004 artt. 136 e 142);
  - esclusione della presenza, nell'area d'interesse dell'insediamento, del vincolo ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (aree di salvaguardia di captazioni idropotabili);
  - nulla osta in merito alla compatibilità urbanistica, trattandosi di attività esistente;
3. dal Comune di Como – Settore Ambiente con nota n. 58206 del 26/11/2014 in ordine ai seguenti aspetti:
- dichiarazione in merito alla normativa in materia d'inquinamento acustico ai sensi della Legge 447/1995 – parere favorevole;
  - parere favorevole, in merito alla compatibilità igienico sanitaria dell'attività nei confronti del Regio Decreto n. 1265/1934, con prescrizione di adozione di tutte le misure per evitare molestie olfattive;
4. dal Comune di Como – Settore Reti e Impianti Tecnologici con nota n. 16758 in data 01/04/2015 in ordine ai seguenti aspetti:
- parere favorevole relativo allo scarico di acque reflue in rete fognaria, ai sensi della parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della DGR 11045/2010;
  - parere favorevole relativo allo scarico di acque meteoriche nella Roggia Desio, quest'ultimo subordinato al rilascio della prescritta concessione demaniale;
5. dal Soggetto gestore del Servizio di depurazione Comodepur S.p.A. con nota n. 303 in data 02/04/2014 in ordine allo scarico in rete fognaria delle acque reflue industriali;

RICHIAMATA la nota di questo Settore, n. 18417 in data 29/04/2015, con la quale è stata indetta e convocata apposita Conferenza di Servizi per il giorno 27/05/2015, per l'assunzione dei pareri o nulla osta richiesti con l'avvio dell'endoprocedimento provinciale e non ancora pervenuti a tale data;

PRESO ATTO degli esiti della suddetta Conferenza di Servizi e in particolare dell'assunzione del seguente parere:

1. dall'Ufficio d'Ambito di Como con parere n. 2302 in data 11/05/2015 in ordine all'autorizzazione allo scarico in rete fognaria delle acque reflue industriali

CONSIDERATO che non sono pervenute comunicazioni da parte del Comune di Grandate nel termine dello svolgimento della Conferenza di Servizi e che pertanto, come risulta dal relativo verbale, si è assunto il parere come favorevole senza prescrizioni, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e s.m.i., art. 14-ter comma 7;

RICHIAMATO il successivo provvedimento dell'Ufficio d'Ambito, n. 50/2919 in data 04/06/2015, contenente le prescrizioni tecniche da inserire nell'AUA e il cui contenuto, come precisato dal medesimo Ufficio all'interno del proprio atto, prevale sui pareri dei Soggetti gestori di fognatura e depurazione ove non diversamente specificato;

CONSIDERATO che in tale provvedimento, fra l'altro, è fatto riferimento a quanto pubblicato sul sito di Regione Lombardia, per quanto riguarda il Piano di Governo del Territorio del Comune di Grandate (rif. Elaborato A3, "Documento di piano – Carta dei vincoli", del maggio 2009), ove si rileva che non risultano presenti zone di rispetto che possano interessare l'insediamento in oggetto;

RICHIAMATO quanto indicato dall'Ufficio d'Ambito e specificamente che:

- in base alle specifiche indicazioni fornite da ARPA Como relativamente alle caratteristiche del punto di prelievo delle acque reflue, si rileva che in presenza di vasca di raccolta è possibile deposito di sedimenti che in fase di campionamento possono incidere negativamente sull'esito delle analisi;
- anche la presenza dello scarico domestico, seppure sempre ammesso in pubblica fognatura, risultando attualmente miscelato con lo scarico produttivo rischia di comportare, in fase di campionamento, l'innalzamento delle concentrazioni di azoto/altri parametri, comportando il potenziale rischio di superamento dei limiti allo scarico;



VALUTATA pertanto l'opportunità di prescrivere che l'Azienda effettui una valutazione della fattibilità di immettere lo scarico delle acque reflue domestiche, proveniente dalla fossa chiarificatrice, a valle della "vasca raccolta scarichi di centrale";

DATO ATTO dello svolgimento e della conclusione dell'istruttoria tecnica, condotta da questo Settore alla luce degli atti sopra richiamati e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 in ordine ai seguenti aspetti:

- scarico in rete fognaria delle acque reflue industriali (in accordo con il competente Ufficio d'Ambito di Como);
- emissioni in atmosfera;
- impatto acustico (in accordo con il competente Comune di COMO);

CONSIDERATO che l'istruttoria si è conclusa complessivamente con esito favorevole, condizionato al rispetto, da parte del Gestore, dei limiti e delle prescrizioni specificamente indicati nell'ALLEGATO TECNICO al presente provvedimento;

RICHIAMATO il comma terzo, lettera f), dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", nonché l'art. 4 del D.P.R. 59/2013,

## ADOTTA L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

al fine del rilascio della medesima, da parte del SUAP di Como:

- al Sig. **Gatti Mauro** (di seguito "Gestore"), nato a Como (CO) il 11/01/1965 e residente a Como (CO), via G. della Porta n. 22 (C.F. GTTMRA65A11C933T), in qualità di Legale Rappresentante dell'**Azienda Comocalor S.p.A.**, con sede legale in Comune di Como (CO), via Stazzi n. 2 (P. IVA 02397150133);
- per l'**insediamento** sito in Comune di COMO, via Scalabrini s.n.c., mappale 732 733, esercente l'attività di Produzione calore per teleriscaldamento;
- per **quindici anni**, continui e consecutivi a partire dalla data di notifica da parte del SUAP;
- per i seguenti **titoli abilitativi**:
  - 1) Autorizzazione allo scarico in rete fognaria di acque reflue industriali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (art. 124 e 125);
  - 2) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - 3) Comunicazione / nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6 della l. 447/95 (inquinamento acustico);

**L'autorizzazione è subordinata all'osservanza dei limiti e delle prescrizioni generali di seguito riportate, nonché di quelle specifiche elencate nell'ALLEGATO TECNICO, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.**

**Se non diversamente specificato, le scadenze temporali fissate per l'ottemperanza delle prescrizioni si intendono decorrenti dalla data di notifica dell'atto autorizzativo da parte del SUAP.**

**Se non diversamente specificato all'interno del provvedimento o del relativo Allegato Tecnico, la trasmissione della documentazione prescritta deve essere effettuata in firma digitale al SUAP territorialmente competente, esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC) oppure mediante il Portale telematico specificamente adottato dal SUAP medesimo, che si occuperà dell'inoltro agli indirizzi istituzionali dei Soggetti di volta in volta interessati. Comunicazioni effettuate con modalità differenti da quelle specificate, saranno ritenute non valide ai fini del rispetto delle prescrizioni.**



- a) In assenza di titolo abilitativo allo scarico di acque meteoriche in rete fognaria o in ambiente, sui piazzali di pertinenza dell'Azienda non è consentito lo svolgimento delle attività indicate all'art. 3 comma 1 lettera d) del R.R. 4/06 ed è quindi vietato il deposito, il carico, lo scarico, il travaso o la movimentazione in genere delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06.

**DÀ ATTO** che:

- la notifica al Gestore del provvedimento da parte del SUAP, costituisce aggiornamento della posizione autorizzativa in materia ambientale dell'intero insediamento in oggetto e sostituisce ogni eventuale autorizzazione/comunicazione/nulla osta di cui all'elenco dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013, precedentemente valida;
- al di fuori dei casi di previsione d'ipotesi di reato, l'inosservanza delle prescrizioni o dei limiti di concentrazione o emissione indicati nel presente provvedimento o nel relativo Allegato Tecnico, comporterà l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. 152/06, fatte salve le disposizioni degli eventuali e conseguenti provvedimenti di diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione, per la cui emanazione restano competenti la Provincia, l'Ufficio d'Ambito o il Comune di COMO, in relazione agli aspetti di pertinente competenza e fatti salvi i connessi adempimenti del SUAP;
- l'Autorità competente al controllo è autorizzata a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite, delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi o delle emissioni, nonché delle modalità di gestione dei rifiuti. Il Gestore è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dove si effettua la gestione dei rifiuti o dai quali originano gli scarichi o le emissioni;
- in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento, per quanto riguarda l'inquinamento acustico le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai Comuni nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'ARPA ai sensi della Legge 447/95 e della L.R. n. 13 del 10 agosto 2001;
- nel caso in cui siano rilevate molestie olfattive causate dall'Azienda in fase di esercizio degli impianti, valgono le modalità operative contenute nella DGR n. IX/3018 del 15/02/2012, che prevede al punto 7.1 dell'allegato A) un monitoraggio preliminare delle molestie da parte del Comune in cui viene lamentato l'inconveniente, fatta salva l'effettuazione, da parte di ARPA, di eventuali controlli con le modalità previste dalle linee guida contenute nella citata DGR, nonché del monitoraggio da effettuarsi secondo l'Allegato 3 della DGR medesima;
- il Gestore risponde esclusivamente in proprio di qualunque danno o pregiudizio derivi o possa derivare a terzi o a cose, a seguito della realizzazione o gestione delle opere oggetto della presente autorizzazione, tenendo sollevata e indenne questa Provincia;
- per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni del D.P.R. 59/2013, nonché alla normativa vigente in materia di scarichi di acque reflue, emissioni in atmosfera, gestione di rifiuti e inquinamento acustico;
- sono fatti salvi i diritti di Terzi, nonché le competenze autorizzative e concessorie non rientranti nella disciplina del D.P.R. 59/2013 (edilizie, paesistiche, forestali, idrauliche, demaniali, etc.) spettanti ad altri Soggetti pubblici o altri Servizi provinciali in ordine sia alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'esercizio dell'attività aziendale, sia al loro mantenimento nell'arco di tempo di validità del presente provvedimento;
- i documenti, i pareri, gli atti endoprocedimentali comunque denominati, prodotti dai Soggetti competenti, che hanno concorso al procedimento provinciale che si chiude con l'adozione del presente provvedimento, sono conservati agli atti del fascicolo provinciale 16.01.16.2014 e costituiscono comunque elemento sostanziale per ogni eventuale esigenza legata ad approfondimenti degli aspetti amministrativi o tecnico – gestionali della presente autorizzazione;
- in caso di mutamenti di uno o più dei Soggetti gestori del servizio di fognatura e depurazione, tutti i riferimenti a essi, inclusi nella presente autorizzazione, si intendono automaticamente relativi al nuovo Soggetto, in particolar modo per quanto riguarda l'inclusione fra i destinatari delle comunicazioni prescritte al Gestore nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento.



**DISPONE** la notifica via PEC della presente autorizzazione al SUAP di Como, al fine del relativo rilascio al Gestore e ai Soggetti competenti in materia ambientale.

**DISPONE** inoltre, in accordo anche con le norme degli articoli 5 e 6 del D.P.R. 59/2013, che:


- la domanda di rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale dovrà essere presentata **sei mesi prima della scadenza del provvedimento**. Nella conseguente fase d'istruttoria e fino al rilascio della nuova autorizzazione, rimarrà valido quanto indicato nel presente provvedimento e nel relativo Allegato Tecnico;
- nel caso il Gestore intenda effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto, dovrà darne **preventiva comunicazione DIRETTAMENTE** a questa Provincia. In mancanza di specifica risposta entro sessanta giorni, il Gestore potrà procedere di conseguenza all'esecuzione della modifica. Se invece la modifica proposta dovesse risultare di tipo sostanziale, la Provincia ne darà specifico riscontro e il Gestore dovrà presentare formale domanda di autorizzazione secondo la procedura valida per una nuova istanza. Tale procedura vale anche nel caso che il Gestore stesso richieda direttamente una modifica di tipo sostanziale. In questi due casi, la modifica comunicata non potrà essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione;
- dovrà essere comunicato al SUAP di Como, e per conoscenza a questa Provincia, qualsiasi cambiamento della struttura aziendale che determini la sostituzione del Gestore nelle funzioni legate al controllo delle strutture oggetto della presente autorizzazione. La comunicazione dovrà avvenire **entro 15 giorni** da tale cambiamento. Il nuovo Gestore dovrà contestualmente presentare richiesta per la voltura a proprio nome dell'autorizzazione, fornendo le generalità complete unitamente alla dichiarazione di avere piena potestà d'intervento gestionale ed economico su tutte le strutture oggetto dell'autorizzazione unica ambientale e sulla relativa conduzione, in virtù di deleghe o procure interne alla struttura aziendale. In caso di mancata comunicazione, fatto salvo quanto previsto in materia di violazione delle prescrizioni autorizzative, la titolarità sarà automaticamente riferita al legale rappresentante *p.t.* dell'Azienda.

**DÀ ATTO** infine, a norma dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale:

1. entro 60 giorni dalla notifica:
  - con ricorso al competente Tribunale delle Acque pubbliche, nel caso in cui la contestazione verta su un aspetto del provvedimento incidente direttamente sulla tutela e sul regime delle acque pubbliche;
  - davanti al TAR nei casi residui;
2. entro 120 giorni dalla notifica con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
ECOLOGIA E AMBIENTE  
dott. Franco Binaghi**

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.







**Autorizzazione unica ambientale dell'Azienda Comocalor S.p.A. per l'insediamento sito in Comune di COMO, via Scalabrini s.n.c.**

**N. 323/AUA di registro del 07/09/2015.**

**ALLEGATO TECNICO**

<b>I)</b>	<b>Identificazione dell'Azienda</b>
<b>II)</b>	<b>Tavole e documenti di riferimento</b>
<b>III)</b>	<b>Autorizzazione allo scarico in rete fognaria di acque reflue industriali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (art. 124 e 125);</b>
<b>IV)</b>	<b>Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;</b>
<b>V)</b>	<b>Comunicazione / nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6 della l. 447/95 (inquinamento acustico);</b>

**I. IDENTIFICAZIONE DELL'AZIENDA**

*Ragione sociale* **Comocalor S.p.A.**  
*Sede legale* Comune: Como (CO) - via Stazzi n. 2  
*Insediamento* Comune: COMO - via Scalabrini s.n.c.  
*Partita IVA:* 02397150133  
*Codice ATECO:*  
*Tipo di attività:* Produzione calore per teleriscaldamento  
*Classificazione ai sensi del D.M. 05/09/1994:* insalubre di prima classe (Parte I - C n. 7 – Centrali termoelettriche).  
*Mappali* 732 733

**II. TAVOLE E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

Oggetto	Nome documento - file	Data deposito
<b>A. N. 1-2014 – Planimetria generale dell'area di centrale - REV. 1 – 09/10/14</b>	<b>Nota protocollo n. 2014-50 del 09.10.2014.pdf – pag. 45 (All. 6)</b>	<b>13/10/2014</b> <b>Trasmissione da parte dell'Azienda al SUAP</b>  <b>14/10/2014</b> <b>Trasmissione da parte del SUAP</b>

La tavola in elenco è un estratto dalla documentazione trasmessa in formato elettronico dal Gestore in allegato all'istanza di autorizzazione o nelle successive integrazioni. Il contenuto delle medesime risulta parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e costituisce riferimento ufficiale ai fini della validità dell'autorizzazione e dei controlli da parte dell'Autorità competente.

**1. PRESCRIZIONI**

**1.1 Entro 30 giorni** deve essere trasmessa al SUAP di Como, per il successivo inoltro agli Enti competenti, la tavola indicata nella tabella sopra riportata, su supporto telematico e in firma digitale.



### III. SCARICHI DI ACQUE REFLUE CON RECAPITO IN RETE FOGNARIA

#### 1. DESCRIZIONE DEGLI SCARICHI

Numero	Codici	Descrizione
1	C. SIRE NA0130750029001H	Scarico acque reflue industriali

#### 2. RECAPITI

Numero	Recapito
1	Rete fognaria Comune di Como Coordinate UTM 32 del punto di allaccio della fognatura X: 505'624; Y: 5'068'999

#### 3. QUANTITATIVO

Numero	Metri cubi / giorno media	Metri cubi / giorno massimo	Metri cubi / anno	Tolleranza
1	N.D.	3 (tre)	600 (seicento) oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto dei regolamenti del soggetto gestore del servizio idrico integrato	-

#### 4. LIMITI ALLO SCARICO

Rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla Tab. 3 seconda colonna dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06. I limiti sono di seguito riportati:

N°	Parametro	u.m.	Limite
1	pH		5,5 – 9,5
2	Temperatura	°C	Limite non applicabile
3	Colore		Non percettibile con diluizione 1:40
4	Odore		Non deve essere causa di molestie
5	Materiali grossolani		assenti
6	Solidi sospesi totali	mg/l	200
7	BOD <sub>5</sub>	mg O <sub>2</sub> /l	250
8	COD	mg O <sub>2</sub> /l	500
9	Alluminio	mg/l	2
10	Arsenico	mg/l	0,5
11	Bario	mg/l	Limite non applicabile
12	Boro	mg/l	4
13	Cadmio	mg/l	0,02
14	Cromo totale	mg/l	4
15	Cromo VI	mg/l	0,2
16	Ferro	mg/l	4
17	Manganese	mg/l	4
18	Mercurio	mg/l	0,005
19	Nichel	mg/l	4
20	Piombo	mg/l	0,3
21	Rame	mg/l	0,4
22	Selenio	mg/l	0,03
23	Stagno	mg/l	Limite non applicabile
24	Zinco	mg/l	1
25	Cianuri totali	mg CN <sup>-</sup> /l	1
26	Cloro attivo libero	mg/l	0,3
27	Solfuri	mg H <sub>2</sub> S/l	2



N°	Parametro	u.m.	Limite
28	Solfiti	mg SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> /l	2
29	Solfati	mg SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> /l	1'000
30	Cloruri	mg Cl <sup>-</sup> /l	1'200
31	Fluoruri	mg/l	12
32	Fosforo totale	mg P/l	10
33	Azoto ammoniacale	mg NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> /l	30
34	Azoto nitroso	mg N in NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> /l	0,6
35	Azoto nitrico	mg N in NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> /l	30
36	Grassi ed oli animali e vegetali	mg/l	40
37	Idrocarburi totali	mg/l	10
38	Fenoli	mg/l	1
39	Aldeidi	mg/l	2
40	Solventi organici aromatici	mg/l	0,4
41	Solventi organici azotati	mg/l	0,2
42	Tensioattivi totali	mg/l	4
43	Pesticidi fosforati	mg/l	0,1
44	Pesticidi totali, esclusi quelli fosforati	mg/l	0,05
45	- aldrin	mg/l	0,01
46	- dieldrin	mg/l	0,01
47	- endrin	mg/l	0,002
48	- isodrin	mg/l	0,002
49	Solventi clorurati	mg/l	2
50	Escherichia coli	UFC/100 ml	<i>Limite non applicabile</i>
51	Saggio di tossicità		Il campione è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore dell'80% del totale

In generale, i valori di concentrazione misurati si intendono espressi con il numero di cifre significative dato dal metodo analitico utilizzato per ciascun parametro. Tali valori sono direttamente confrontati con quelli limite riportati nella tabella sopra riportata, attribuendo a questi ultimi lo stesso numero di cifre decimali significative, anche se non riportate in tale tabella. Le analisi dovranno riportare, per ogni parametro il grado di incertezza estesa.

## 5. PRESCRIZIONI

- 5.1 Devono essere rispettate le disposizioni di cui alla DGR n. 8/11045 del 20/01/2010.
- 5.2 Entro **60 giorni** dal rilascio del presente provvedimento, l'Azienda deve eseguire una valutazione tecnica progettuale per consentire l'immissione dello scarico domestico proveniente dalla fossa chiarificatrice a valle della "vasca raccolta scarichi di centrale". Dovrà altresì prevedere un pozzetto d'ispezione e campionamento dedicato alle sole acque produttive all'uscita della "vasca raccolta scarichi di centrale" e prima dell'immissione della linea delle acque reflue domestiche. In questo modo lo scarico produttivo risulterà separato dallo scarico domestico e campionabile prima dall'immissione comune alla rete fognaria.
- 5.3 Dell'esito della valutazione sul pozzetto di campionamento dovrà essere data tempestiva comunicazione al SUAP (per il successivo inoltro alla Provincia di Como e all'Ufficio d'Ambito nonché a Comune di Como – Settore Reti e Impianti e a Comodepur S.p.A., in qualità di Enti/Soggetti gestori della rete fognaria e della depurazione) **entro la tempistica indicata al punto III.5.2.**
- 5.4 Le opere di adeguamento conseguenti dovranno essere ultimate **entro 6 mesi** dall'approvazione della modifica da parte degli Enti competenti.
- 5.5 Il pozzetto di cui sopra, ove dovranno essere effettuati i prelievi ai fini del controllo qualitativo dello scarico, dovrà essere reso immediatamente individuabile mediante apposizione di targhetta o altro segnale identificativo.



- 5.6 Al completamento delle reti interne di fognatura di cui alla precedente prescrizione, e comunque **NON oltre 30 giorni** dal termine dei lavori, dovrà essere data comunicazione scritta al SUAP (per il successivo inoltro alla Provincia di Como e all'Ufficio d'Ambito nonché a Comune di Como – Settore Reti e Impianti e a Comodepur S.p.A.), con la seguente documentazione:
- 5.6.1 comunicazione della fine lavori, contenente asseverazione da parte del Direttore lavori o del Gestore che le opere sono state eseguite come da progetto;
  - 5.6.2 planimetria as-built, identificando chiaramente il pozzetto dedicato all'ispezione e campionamento delle acque reflue industriali;
  - 5.6.3 documentazione fotografica attestante l'avvenuta identificazione del pozzetto di campionamento come da prescrizione III.5.5.
- 5.7 **Entro 90 giorni** dalla notifica del provvedimento di AUA da parte del SUAP, deve essere trasmessa al SUAP (per il successivo inoltro a Provincia, Ufficio d'Ambito e Soggetti gestori di fognatura e depurazione), la seguente documentazione:
- 5.7.1 Copia delle analisi di caratterizzazione dello scarico delle acque reflue industriali, da effettuare secondo i tempi di cui alla prima riga della tabella della successiva prescrizione III.5.8.1.
- 5.8 Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni specifiche, condivise con ARPA Como:
- 5.8.1 Devono essere effettuati periodici prelievi di campioni dal pozzetto dedicato all'ispezione e campionamento delle acque reflue industriali. Il campione dovrà essere rappresentativo delle acque scaricate. I prelievi dovranno essere eseguiti tenendo comunque presente l'esigenza di caratterizzare le acque scaricate. Le analisi su tali campioni dovranno essere eseguite con le modalità precisate nella seguente tabella, per la durata del provvedimento di autorizzazione:

Scadenza per esecuzione dei prelievi (*)	Analisi di autocontrollo	Disponibilità dei referti
<b>60 giorni</b>	Analisi di caratterizzazione: <b>tutti i parametri di tabella 3 seconda colonna - Allegato 5 parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.(**)</b>	<b>Trasmissione al SUAP, completo di verbale di prelievo</b>
<b>2 anni</b>	Monitoraggio: <b>tutti i parametri di cui all'analisi di caratterizzazione</b> risultati presenti in concentrazioni superiori al limite di rilevabilità	A disposizione per Autorità di Controllo presso l'Azienda
<b>4 anni</b>	Monitoraggio: <b>tutti i parametri di cui all'analisi di caratterizzazione</b> risultati presenti in concentrazioni superiori al limite di rilevabilità	A disposizione per Autorità di Controllo presso l'Azienda
<b>6 anni</b>	Monitoraggio: <b>tutti i parametri di cui all'analisi di caratterizzazione</b> risultati presenti in concentrazioni superiori al limite di rilevabilità	A disposizione per Autorità di Controllo presso l'Azienda
<b>8 anni</b>	Monitoraggio: <b>tutti i parametri di cui all'analisi di caratterizzazione</b> risultati presenti in concentrazioni superiori al limite di rilevabilità	A disposizione per Autorità di Controllo presso l'Azienda
<b>10 anni</b>	Monitoraggio: <b>tutti i parametri di cui all'analisi di caratterizzazione</b> risultati presenti in concentrazioni superiori al limite di rilevabilità	A disposizione per Autorità di Controllo presso l'Azienda
<b>12 anni</b>	Monitoraggio: <b>tutti i parametri di cui all'analisi di caratterizzazione</b> risultati presenti in concentrazioni superiori al limite di rilevabilità	A disposizione per Autorità di Controllo presso l'Azienda



Scadenza per esecuzione dei prelievi (*)	Analisi di autocontrollo	Disponibilità dei referti
14 anni	Monitoraggio: <b>tutti i parametri di cui all'analisi di caratterizzazione</b> risultati presenti in concentrazioni superiori al limite di rilevabilità	<b>Trasmissione all'Ufficio d'Ambito</b> dell'intero pacchetto analitico prodotto

(\*) Sempre calcolate a partire dalla notifica del provvedimento da parte del SUAP ovvero dall'attivazione dello scarico per la prima scadenza.

(\*\*) Qualora in base alla specifica attività svolta risulti possibile escludere la presenza di alcuni parametri, si dovrà produrre specifico attestato a firma di un tecnico competente che ne motivi l'esclusione.

Le circostanze in cui avverranno i campionamenti dovranno essere documentate nei verbali di prelievo, che dovranno essere datati e firmati. Per gli autocontrolli previsti, deve essere compilato apposito verbale di prelievo riportante data, ora, nominativo del prelevatore e sua qualifica, attività svolta dall'azienda in concomitanza con le operazioni di campionamento, ragione sociale dell'azienda, condizioni meteorologiche correnti e punto di prelievo. I referti relativi alle analisi prescritte ed i relativi verbali di campionamento, dovranno essere prodotti da un laboratorio in possesso di certificazione ISO 17025 (in alternativa di certificazione ISO 9001 e documentazione della partecipazione a circuiti di inter-confronto) e dovranno comunque essere mantenuti a disposizione dell'Autorità di controllo. Solo in caso di superamento delle concentrazioni limite autorizzate, dovranno essere tempestivamente inoltrati alla Provincia di Como, all'Ufficio d'Ambito, allo Sportello Unico competente per una eventuale modifica dell'autorizzazione, sottolineando nell'oggetto l'avvenuto superamento ed i provvedimenti messi in atto ai fini del rientro nei limiti di legge.

**Su specifica richiesta scritta dell'Azienda al SUAP** (per il successivo inoltro a Provincia di Como e Ufficio d'Ambito), l'Ufficio d'Ambito medesimo **potrà valutare** l'eventuale riduzione/rimodulazione o sospensione del programma di autocontrollo da svolgere secondo le cadenze previste dalla tabella di cui sopra, sulla base degli esiti delle prime tre analisi effettuate (caratterizzazione/monitoraggio a 60 giorni, 2 e 4 anni).

**È comunque responsabilità del Gestore eseguire analisi di caratterizzazione aggiuntive, in caso di anomalie o variazioni delle materie prime in ingresso o comunque dell'attività produttiva in genere che possano modificare le caratteristiche qualitative dello scarico.**

- 5.8.2 Eventuali sistemi di disoleazione delle acque meteoriche derivanti dal dilavamento delle superfici esterne, dovranno essere correttamente dimensionati e sottoposti ad interventi periodici di manutenzione tali da garantirne il corretto funzionamento nonché il rispetto dei limiti allo scarico di riferimento.
- 5.8.3 Nel caso in cui l'azienda introduca nuove materie prime contenenti sostanze pericolose, dovrà darne immediata comunicazione al SUAP (per il successivo inoltro a Provincia di Como, Ufficio d'Ambito e ARPA), integrando opportunamente il profilo analitico.
- 5.8.4 Deve essere redatto apposito piano di manutenzione dei dispositivi di trattamento delle acque coerente con istruzioni d'uso fornite dai costruttori; in corrispondenza, deve essere compilato un registro di manutenzione contenente operazioni effettuate, date, nominativi e firme del personale coinvolto; gli eventuali residui derivanti dalla manutenzione e dal trattamento delle acque dovranno essere smaltiti come rifiuto; i corrispondenti formulari dovranno essere allegati al registro anche nel caso in cui la produzione del rifiuto risulti effettuata dal soggetto che effettua il trasporto.
- 5.8.5 Le eventuali zone per lo stoccaggio di sostanze pericolose e rifiuti allo stato liquido, olii lubrificanti (nuovi e/o esausti) o di altre sostanze potenzialmente inquinanti devono essere attrezzate con bacino di contenimento a perfetta tenuta, nonché di sistema per la protezione dagli agenti atmosferici. Il bacino dovrà avere una capacità



pari ad almeno 1/3 del volume complessivo stoccato e comunque non inferiore alla capacità del contenitore più grande. Analogamente, per le sostanze in polvere potenzialmente inquinanti, deve essere garantito un sistema per la protezione degli agenti atmosferici.

- 5.8.6 Deve essere garantita l'ispezionabilità e la possibilità di campionamento sulle singole reti fognarie, distinte per tipologia, a monte dei recapiti finali e prima della confluenza con altre reti.
  - 5.8.7 Le aree potenzialmente interessate dal dilavamento delle sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato 5, parte III al D.Lgs. 152/06 e s.m.i devono risultare coperte.
  - 5.8.8 Eventuali scarti di lavorazione contenenti sostanze pericolose dovranno essere smaltiti come rifiuto, evitando di farli confluire nello scarico delle acque reflue industriali (per scarti si intendono le quantità di prodotti preparati in eccedenza e non riutilizzabili e/o idonei per le lavorazioni).
  - 5.9 Le superfici scolanti esterne devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia. Nel caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o pulverulenti o di liquidi. I materiali derivanti dalle operazioni di cui sopra dovranno essere smaltiti congiuntamente ai rifiuti derivanti dall'attività svolta.
  - 5.10 Le acque meteoriche di dilavamento scaricate nella Roggia Desio sono soggette alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità idraulica competente. In caso tale autorizzazione non sia in essere, l'Azienda deve farne immediata richiesta alla competente Autorità idraulica (per tramite del SUAP), trasmettendone copia a questa Provincia.
  - 5.11 Deve essere rispettato il Regolamento e devono essere osservate le pertinenti prescrizioni (laddove non in contrasto con quanto disposto dall'Ufficio d'Ambito nel parere di cui in premessa) della Società di gestione dell'impianto di depurazione, Comodepur S.p.A. qui riportate:
    - 5.11.1 Volume massimo scaricabile: 3 metri cubi/giorno.
  - 5.12 Deve essere rispettato il Regolamento (laddove non in contrasto con quanto disposto dall'Ufficio d'Ambito nel parere di cui in premessa) dell'Ente di gestione della rete fognaria, Comune di Como – Settore Reti e impianti Tecnologici.
  - 5.13 Nel caso di future realizzazioni all'interno del medesimo comparto produttivo, afferenti il medesimo allacciamento alla pubblica fognatura, relativamente alla titolarità dello scarico, il Gestore dovrà garantire la conformità a quanto disposto dall'art. 124, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
  - 5.14 Deve essere data immediata notifica all'Ufficio d'Ambito, alla Provincia, all'ARPA di Como, nonché a Comodepur S.p.A. e a Comune di Como – Settore Reti e Impianti Tecnologici (in qualità di Soggetti gestori dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane e della rete fognaria), di ogni guasto o anomalia in grado di incidere sulle condizioni quali-quantitative degli scarichi di acque reflue o meteoriche, al fine di consentire la tempestiva adozione di provvedimenti precauzionali; con l'obbligo di comunicare gli interventi messi in atto per la risoluzione dei problemi e dei relativi esiti.
-



## IV. EMISSIONI IN ATMOSFERA

### ALLEGATI TECNICI DI RIFERIMENTO

D.G.R. n. 3934/2012		Criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale
D.G.R. n. 6501/2001	All. C	Criteri e limiti di emissioni per gli impianti di produzione di energia
D.G.R. n. 3552/2012		Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – Modifica e aggiornamento della D.G.R. n. 13943/2003

### 1. ATTIVITÀ DELLO STABILIMENTO

#### Descrizione sintetica dell'attività produttiva

L'Azienda svolge attività di produzione di acqua surriscaldata per il sistema di teleriscaldamento del comune di Como, in riserva al riscaldamento effettuato attraverso l'impianto di incenerimento dei rifiuti presente a lato dell'Azienda stessa, e per la produzione di vapore destinato all'uso tecnologico.

Gli impianti di produzione di energia presenti nello stabilimento sono i seguenti:

N.	DESCRIZIONE	USO	EMERGENZA	COMBUSTIBILE	P.T.N. (KW)	PUNTI EMISSIONE IN ATMOSFERA
C1	Generatore di calore - Seveso	Rete teleriscaldamento	no	Metano	9'800	E1
C2	Generatore di calore - Seveso	Rete teleriscaldamento	no	Metano	9'800	E2
C3	Generatore di calore - Seveso	Rete teleriscaldamento e uso tecnologico	no	Metano	9'800	E3
C4	Generatore di calore - Mingazzini	Uso tecnologico	no	Metano	12'400	E4
	<b>TOTALE</b>				<b>41'800</b>	

**2. PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA AUTORIZZATI**

	E01	E02	E03	E04
<b>Fase di prov.</b>	IMP. PROD. EN.	IMP. PROD. EN.	IMP. PROD. EN.	IMP. PROD. EN.
<b>Apparecchiature interessate</b>	GENERATORE DI CALORE C1	GENERATORE DI CALORE C2	GENERATORE DI CALORE C3	GENERATORE DI CALORE C4
<b>Portata (Nm<sup>3</sup>/h)</b>	20'000	20'000	20'000	20'000
<b>Durata (h/g – g/a)</b>	24-365	24-365	24-365	24-365
<b>Temp. (°C)</b>	150	150	150	150
<b>Altezza (m)</b>	25	25	25	15
<b>Sezione (m<sup>2</sup>)</b>	0,442	0,442	0,442	0,442
<b>Impianto abbatt.</b>	//	//	//	//

**3. LIMITI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA, IMPIANTI DI ABBATTIMENTO E PRESCRIZIONI PER LE EMISSIONI DIFFUSE.**

FASE LAVORATIVA		EMISSIONI CONVOGLIATE			EMISSIONI DIFFUSE	NOTE
		INQUINANTE	LIMITE g/h	LIMITE mg/Nm <sup>3</sup>		
	Produzione energia Imp. n. C1-C2-C3-C4	CO	-	100	-	1-2-3
		NO <sub>x</sub>	-	200 (fino al 31.12.2019)  180 (dal 01.01.2020)	-	

N.	DESCRIZIONE NOTA
1	I limiti sono riferiti ai gas secchi in condizioni normali e a una percentuale di O <sub>2</sub> nell'effluente gassoso del 3%.
2	L'Azienda, ai sensi del comma 3 della D.G.R. n. 3934/2012, dovrà adeguare i propri impianti di produzione di energia a quanto stabilito nell'allegato alla D.G.R. stessa <b>entro il 31 dicembre 2019.</b>
3	I generatori devono essere dotati di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio all'uscita della camera di combustione.

**Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento**

Il mancato rispetto di uno o più limiti sopra stabiliti, comporta l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento delle emissioni. Tale sistema dovrà essere progettato, dimensionato e installato in modo da garantire il rispetto del limite imposto e dovrà essere individuato tra le tipologie impiantistiche di cui alla D.G.R. n. 3552 del 30 maggio 2012 e s.m.i., osservando i requisiti impiantistici minimi in essa previsti.



#### **4. PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Salvo diverse specifiche prescrizioni indicate nei paragrafi precedenti, il Gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati e alle emissioni autorizzate, oggetto della domanda.

##### **CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI**

- 4.1 Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato e inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
- 4.2 Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare molestie olfattive.
- 4.3 Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art. 269, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- 4.4 Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
- Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove l'Azienda lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN ISO 16911-1 2013 e successive, integrazioni e modificazioni. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, il Gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
  - Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del Gestore dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, un'adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora:
    - non esistano impianti di abbattimento di riserva;
    - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,il Gestore dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico a essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento A.R.P.A. competenti per territorio. Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento a essi collegati.
  - Le caratteristiche degli impianti di abbattimento di cui si rendesse necessaria la modifica e/o l'installazione ex novo, dovranno essere coerenti con i criteri e le indicazioni di cui alla D.G.R. n. 3552 del 30 maggio 2012 ed eventuali successive modifiche o integrazioni. A tale scopo dovrà essere tenuta disponibile la documentazione tecnica che ne attesti la conformità. Si sottolinea che non è sottoposta a preventiva comunicazione l'installazione di impianti di abbattimento durante la fase di messa a regime.

##### **STOCCAGGIO**

- 4.5 Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni nocive e/o moleste nonché confinare eventuali sversamenti. Le attenzioni minimali e le misure volte a limitare la diffusione incontrollata di inquinanti aerodispersi sono quelle di cui all'Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

##### **CRITERI DI MANUTENZIONE**

- 4.6 Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti produttivi, dei sistemi di aspirazione e convogliamento nonché, se presenti, dei sistemi di abbattimento/trattamento devono essere definite nella procedura operativa predisposta dal Gestore ed opportunamente registrate. In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno quindicinale;



- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria, da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
  - la data di effettuazione dell'intervento;
  - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
  - la descrizione sintetica dell'intervento;
  - l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Qualora l'Azienda disponga di un sistema di registrazione delle attività eseguite sugli impianti, in particolare relativamente agli interventi sopra elencati, e tale sistema sia informatico, non modificabile e dotato di procedura definita per l'accesso e la codifica dei dati, potrà considerarsi a tutti gli effetti sostitutivo del registro di manutenzione.

### **MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI**

- 4.7 **Entro 60 giorni** dalla data di notifica dell'autorizzazione, il Gestore è tenuto ad attuare un ciclo di verifiche in campo volte a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati e così permettere la determinazione della valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa.
- Il ciclo di campionamenti dovrà essere inserito in un periodo di marcia controllata degli impianti non inferiore a 10 giorni e così da permetterne l'esecuzione secondo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, così da sviluppare una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti e consenta di cogliere l'obiettivo di descrivere il ciclo produttivo in essere dai punti di vista concorrenti dell'esercizio degli impianti e delle emissioni generate;
  - gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 3 mesi dalla data di notifica dell'autorizzazione, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate, evidenziando se durante la messa a regime dell'impianto sia stata necessaria l'installazione di un sistema di abbattimento per il rispetto dei limiti, nonché le strategie di rilevazione effettivamente adottate.
- 4.8 Le verifiche successive devono essere eseguite con **cadenza ANNUALE** a partire dalla data di notifica dell'autorizzazione; la relazione deve essere inviata al Dipartimento A.R.P.A. competente per territorio e tenuta a disposizione.
- 4.9 Qualora venga adottato un sistema di rilevazione e registrazione digitale in continuo delle concentrazioni degli inquinanti, sistema della cui manutenzione e/o taratura dovrà essere data evidenza, gli esiti saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

### **METODOLOGIA ANALITICA**

- 4.10 Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o, comunque, dalle norme tecniche disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
- Si ricorda in ogni caso che:
- L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
  - I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
  - I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato e in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;



- I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
  - Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in  $\text{Nm}^3\text{S/h}$  (effluenti gassosi secchi) o in  $\text{Nm}^3\text{T/h}$  (effluenti gassosi totali);
  - Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in  $\text{mg/Nm}^3\text{S}$  o in  $\text{mg/Nm}^3\text{T}$ ;
  - Temperatura dell'effluente in  $^{\circ}\text{C}$ ;nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

4.11 Qualora l'Azienda, in possesso di un'autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., intenda:

- interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva;
- utilizzare gli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua;

e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA territorialmente competenti.

---



## V. RUMORE – INQUINAMENTO ACUSTICO

### 1. INQUADRAMENTO

Il Comune di COMO ha provveduto alla redazione del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale (deliberazione di approvazione del C.C. n° 64 del 24/11/2008).

Il sito in cui è presente l'insediamento oggetto della presente autorizzazione ricade in **Classe V** (limiti d'immissione: 70 dBA diurni e 60 dBA notturni).

Si rimanda ai limiti di accettabilità per le sorgenti sonore di cui al Piano di Zonizzazione Acustica Comunale o, in mancanza, di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997.

### 2. PRESCRIZIONI

- 2.1 Fatto salvo quanto sopra, qualora si intendano realizzare ulteriori modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore (previo invio della comunicazione di modifica alla Provincia di Como, al SUAP di **Como** e al Comune di **COMO**), dovrà essere redatta, secondo quanto previsto dalla DGR n.7/8313 dell'8/03/2002, una valutazione previsionale di impatto acustico.
- 2.2 Nel caso che si preveda che le nuove attività non determineranno emissioni di rumore superiori ai limiti suddetti, la documentazione previsionale d'impatto acustico potrà essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 227/2011.
- 2.3 In tutti i casi in cui si prevede che le nuove attività possano comportare emissioni di rumore superiori ai limiti, è fatto obbligo di presentare ai medesimi Soggetti sopra elencati, una relazione predisposta da un tecnico competente in acustica, contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 447/1995.

---

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.